



COPIA

# COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

### OGGETTO :

**Regolamento Comunale disciplinante l'aliquota addizionale comunale sull'imposta su reddito delle persone fisiche. Variazione in diminuzione. Provvedimenti.**

L'anno **duemiladodici**, addì **ventisette**, del mese di **aprile**, alle ore **21** e minuti **30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco	X	
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere	X	
MORETTI Giovanni	Consigliere	X	
ROSSO Paolo	Consigliere	X	
OCCHETTI Luca	Consigliere	X	
NEGRO Daniele	Consigliere	X	
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
BUSSO Mario	Consigliere	X	
BREZZO Giuseppe	Consigliere	X	
BORDONE Bernardino	Consigliere	X	
FERRERO Carlo	Consigliere	X	
NOVARINO Mario	Consigliere		X
<b>Totale</b>		12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.sa Anna DI NAPOLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **SANDRI Michele** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco riferisce

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fu istituita con il d.lgs. n. 360/1998, poi modificato dall'art. 12, legge n. 133/1999, dall'art.6, comma 12, legge n.488/1999, dall'art.28, legge 342/2000, ed in ultimo dall'art. 1 commi 142/144 della legge 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) .

Prima dell'ultima modifica, avvenuta con la citata legge finanziaria, la precedente normativa prevedeva;

1. la misura di applicazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non poteva eccedere il tetto massimo di 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali,
2. il divieto di variare l'aliquota dell'addizionale, così come precedentemente determinata;
3. le modalità del pagamento dell'addizionale da parte dei contribuenti assoggettati a IRPEF con modalità differenti a seconda del tipo di reddito percepito:
  - Per i redditi non da lavoro dipendente, i contribuenti devono determinare l'importo dovuto applicando l'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto della deduzione per l'abitazione principale e degli oneri deducibili riconosciuti per l'IRPEF stessa. Il versamento deve avvenire in un'unica soluzione nel mese di giugno dell'anno successivo a quello riferimento, in concomitanza con quello relativo all'Irpef.
  - Per i redditi di dipendenti, pensionati e assimilati l'addizionale è determinata dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate. Di fatto, secondo la normativa vigente, la trattenuta è spalmata fra il mese di marzo e quello di novembre. L'importo trattenuto è indicato nel CUD.
4. le modalità di riscossione dell'addizionale da parte dello Stato e la successiva devoluzione agli enti locali.

La legge finanziaria 2007 aveva modificato alcune disposizioni ed in particolare.

- la soppressione del divieto di variare per l'anno 2007 l'aliquota dell'addizionale, portando, inoltre, dallo 0,5% allo 0,8% l'aliquota massima che ciascun comune può applicare.
- la variazione dell'aliquota di cui al precedente punto dovrà avvenire con regolamento, attraverso il quale è possibile stabilire una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;
- la modifica delle modalità di versamento, introducendo un versamento in acconto pari al 30%, da calcolare sull'imponibile dell'anno precedente e sulla base della nuova aliquota;
- la ridefinizione delle modalità di trattenuta sui redditi da lavoro dipendente, pensioni e assimilati, chiarendo che l'acconto verrà spalmato su (massimo) nove rate mensili (da marzo a novembre dell'anno di competenza), mentre il relativo conguaglio sarà determinato (come prima) in sede di conguaglio (febbraio dell'anno successivo a quello di competenza) e sarà spalmato in (massimo) undici rate, da marzo a dicembre;
- le modalità di riscossione non più da parte dello Stato ma direttamente da parte dei Comuni;

Con l'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (Legge di conversione n. 126/2008) è stato sospeso il potere degli enti locali di deliberare l'aumento dell'Addizionale IRPEF;

Tale sospensione è stata confermata dall'art. 1 comma 123 della L. 220/2010:

**Con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011,** viene ripristinato, a partire dallo 01/01/2012, la possibilità di incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,8%, anche in una soluzione. Nel Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", all'art. 13 comma 16 si legge quanto segue: *"All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre"* . *All'articolo 1, comma 11, del predetto D.L. 138/2011 le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito*

*delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". In concreto, per la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef, il termine per effettuare la pubblicazione delle relative delibere è anticipato al 20 dicembre.*

*In proposito si richiama il comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 che disciplina il tributo che prevede che l'addizionale comunale sia pagata in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e che l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Per la determinazione dell'acconto, l'aliquota deliberata e la soglia di esenzione sono "assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;*

E' emersa la necessità di ridurre la pressione fiscale soprattutto per i lavoratori dipendenti e pensionati, che rappresentano la maggior parte della popolazione di Monteu Roero: pertanto è stata ridotta l'aliquota IRPEF da 0,6 punti percentuali a 0,5 punti percentuali e si propone la variazione del relativo regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2008;

Alla luce di tutto ciò, siamo, quindi, chiamati all'approvazione di un regolamento per la disciplina delle variazioni dell'aliquota e delle eventuali esenzioni dal pagamento dell'addizionale;

Vi ricordo che essa fu applicata nella misura dello 0,2 punti percentuali nell'anno 2000 con atto deliberativo n. 4/CC/2000 e successivamente modificata nell'anno successivo con atto deliberativo n. 5/GC/2001, attraverso i quali l'aliquota fu determinata nella misura dello 0,4 punti percentuali, e con atto deliberativo n. 86 GC/2001, l'aliquota fu determinata nella misura dello 0,5 punti percentuali, con deliberazione C.C. n. 4/2008 l'addizionale IRPEF è stata aumentata da 0,5 a 0,6 punti percentuali;

Propongo per l'anno 2012 di ridurre l'aliquota IRPEF da 0,6 punti percentuali a 0,5 punti percentuali e la modificazione del regolamento comunale per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e s.m.i., con il quale si determina, con decorrenza 01/01/2012, la nuova aliquota della citata addizionale, nella misura dello 0,5 punti percentuali, secondo la bozza di regolamento depositata agli atti del Consiglio Comunale;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita l'illustrazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte;

Visto il D. Lgs. n. 360/1998, poi modificato dall'art. 12, legge n. 133/1999, dall'art.6, comma 12, legge n.488/1999, dall'art.28, legge 342/2000, ed in ultimo dal D.Legge 138/2011;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

di modificare il regolamento comunale per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 e s.m.i. con il quale si determina, con decorrenza 01/01/2012, la nuova aliquota della citata addizionale, nella misura dello 0,5 punti percentuali, secondo il regolamento che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to SANDRI Michele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.sa Anna DI NAPOLI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

*Dalla residenza comunale, lì 7/06/2012*

**Il Responsabile del servizio**  
F.to: Dott.sa Anna DI NAPOLI

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 7/06/2012 al 22/06/2012 ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*) in data \_\_\_\_\_.

*Dalla residenza comunale, lì 7/06/2012*

**Il Responsabile del servizio**  
Dott.sa Anna DI NAPOLI

---

- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 27/04/2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott.sa Anna DI NAPOLI

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 7/06/2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( F.to:Dott.sa Anna DI NAPOLI)

=====